

Associazione
AMICI DEL LICEO LOLLINO APS
Via San Pietro n. 19, 32100 Belluno
Codice fiscale 93055480250

Verbale di assemblea per modifica dello Statuto del 29.07.2022

L’anno 2022, il giorno 29, del mese di luglio, alle ore 18:00, presso la sede del Seminario Gregoriano a Belluno in Via San Pietro, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei soci dell’Associazione “Amici del Liceo Lollino APS” per discutere e deliberare in merito all’**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Assume la presidenza dell’Assemblea la Prof.sa Benedetta Salerno, verbalizza il dott. Giorgio Teso.

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo e che sono presenti n° 12 soci (Lorenzo Savoini, Alessandra Cinti, Giorgio Teso, Silvia Dal Pont, Benedetta Salerno, Martina Colle, Sandro D’Antimo, Gianna De Col, Mirco Molinari, Francesca Berto, Stefano Fiabane e Cristina De Villa Palù) su n°72 iscritti nel libro soci, dichiara che **l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in sede di seconda convocazione**, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull’ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l’Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l’Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, propone di mettere in votazione il testo dello Statuto modificato.

L’Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:10 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi', written over a horizontal line.

Il Presidente

Benedetto Salvo

STATUTO

Associazione "Amici del Liceo Lollino APS"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"Amici del Liceo Lollino APS"**, avente la natura di associazione di promozione sociale e di ente del terzo settore, per effetto delle disposizioni di legge vigenti e ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inserite nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale in via San Pietro n. 19 nel comune di Belluno (BL).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà avere anche sedi secondarie.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale **"Amici del Liceo Lollino APS"** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione **"Amici del Liceo Lollino APS"** non ha scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare l'Associazione può :

- salvaguardare la memoria, la storia, le tradizioni e la funzione formativa ed educativa del Liceo Alvisse Lollino di Belluno, prestigiosa istituzione scolastica bellunese aperta al territorio veneto e nazionale;

- concorrere, d'intesa con l'autorità scolastica, con la dirigenza del Liceo e con il rettore pro tempore del Seminario Gregoriano, all'arricchimento dell'offerta formativa ed educativa della scuola;
- svolgere iniziative di supporto e di integrazione delle attività curricolari e collaborare alla elaborazione e gestione dei programmi di orientamento scolastico e di preparazione ai test per l'accesso alle facoltà universitarie;
- promuovere e organizzare iniziative nei più diversi campi della cultura e della ricerca scientifica, in particolare:
 - nel rapporto tra cultura ed evangelizzazione;
 - per quanto attiene la valenza della cultura classica nel terzo millennio;
- promuovere finanziamenti per borse di studio e destinarle agli allievi bisognosi o meritevoli per rendimento scolastico, impegno sociale, culturale o sportivo, d'intesa con la dirigenza;
- svolgere ogni altra attività finalizzata o connessa con gli scopi di cui sopra.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di films e documentari, concerti, lezioni-concerto, corsi di materie letterarie, storico filosofiche e scientifiche, corsi di formazione e di aggiornamento teorico-pratici;
- promozione per gli alunni del liceo dello studio delle lingue comunitarie ed extraeuropee;
- istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- acquisto di materiale e attrezzature didattiche, di ricerca e di studio;
- pubblicazioni inerenti le attività di Istituto.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

- proporre le migliori opportunità formative e di aggiornamento professionale;
- selezionare le migliori iniziative educative;
- favorire e divulgare attività didattiche e conoscitive volte in particolar modo a promuovere:
 - (i) la ricerca scientifica e di base nel campo nel rapporto tra cultura ed evangelizzazione e per quanto attiene la valenza della cultura classica nel terzo millennio;
 - (ii) lo sviluppo professionale dei professionisti dei settori suindicati;
 - (iii) l'organizzazione di corsi e convegni in collaborazione con istituti universitari italiani e stranieri;
 - (iv) l'erogazione di premi e borse di studio a giovani allievi bisognosi o meritevoli per rendimento scolastico, impegno sociale, culturale o sportivo;
 - (v) la definizione di iniziative in collaborazione con Enti o Associazioni aventi finalità analoghe;

- (vi) sponsorizzare, organizzare e partecipare a convegni, congressi, seminari e corsi di formazione e incontri di aggiornamento professionale su tematiche rientranti tra le finalità dell'Associazione;
- (vii) attuare e/o finanziare programmi e progetti di informazione e di sensibilizzazione su tematiche di interesse per i giovani;
- (viii) realizzare attività editoriali tecnico scientifiche a fini di aggiornamento professionale e divulgativo;
- (ix) selezionare, ideare e predisporre iniziative culturali e sociali;
- (x) svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari, anche mediante la promozione, la raccolta diretta e indiretta di patrimoni da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- (xi) promuovere e attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità nazionale;
- (xii) promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- (xiii) assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Ci sono 3 categorie di soci:

- i) ordinari: persone fisiche, enti e istituzioni che si impegnano a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

ii) onorari: persone fisiche, enti e istituzioni che si siano resi particolarmente meritevoli o abbiano contribuito in modo rilevante con la loro opera o con il loro sostegno alla storia del Liceo Alvisè Lollino e dell'Associazione;

iii) di diritto: il Preside in carica del Liceo, due rappresentanti dei docenti in servizio designati dal Collegio dei Docenti del Liceo, nonché due rappresentanti degli studenti, designati dai loro organi rappresentativi.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver

ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria convocata per modificare lo statuto, è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli associati in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero sette a nove membri, dei quali cinque o sette eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci dell'Associazione e due componenti di diritto: un insegnante designato dal Collegio dei Docenti ed uno studente designato dagli organi di rappresentanza degli studenti.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i componenti elettivi, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche a mezzo telefonico, almeno cinque giorni prima della seduta. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondo le modalità previste dall'Art. 13, comma 6 del D.Lgs. 117/2017;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, incluso il bilancio preventivo e delibera il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e tiene aggiornato l'elenco degli associati;
- determina l'entità delle quote sociali;
- nomina i soci onorari.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte

in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPBL UT BELLUNO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 973
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 29/07/2022 REGISTRATO IL 05/08/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000973

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: TSEGRG64D30A757A TESO GIORGIO
ID. TELEMATICO: T5H22L000973000JJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 93055480250

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROT 51925/22

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

MOD. 69

MODULARIO
ENTRATE-007

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRO ERARIO				
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

CODICE UFFICIO

Si convalidano, sulla base
del contenuto dell'atto,
i dati risultanti dai
Quadri A, B, C e D (E e F)

L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA TASSAZIONE

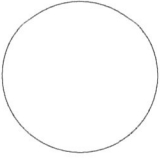
L'IMPIEGATO ADDETTO
ALLA REGISTRAZIONE

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI:		Foglio N. / di tot.		N. DI REPERTORIO
BELLUNO				
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	DATA FINE PROROGA
	T S E G R G 6 4 D 3 0 A 7 5 7 A 2 9 0 7 2 0 2 2			
TIPOLOGIA DELL'ATTO			ADEMPIMENTO	USO ABITATIVO
VERBALE ASSEMBLEA E STATUTO			☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris	☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
1	9 3 0 5 5 4 8 0 2 5 0	AMICI DEL LICEO LOLLINO	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
32100 BELLUNO	B L	VIA SAN PIETRO	19
N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO
N.ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
NOME	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE	PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO						N. DI REPERTORIO	
		T S E G R G 6 4 D 3 0 A 7 5 7 A										2 9 0 7 2 0 2 2							
TIPOLOGIA DELL'ATTO														Foglio N. _____ / di tot. _____					
VERBALE ASSEMBLEA E STATUTO																			
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																			
N.ORD	CODICE NEGOZIO		(1)	(2)	(3)	VALORE				DANTI CAUSA (es. proprietari)		/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)						
												/							
												/							
												/							
												/							
												/							
												/							
												/							
TOTALE VALORI										0,00		(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo							
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																			
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
N.ORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA / COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO	☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO								
										Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui e' addetto l'Ufficiale rogante									
																			
										Firma del richiedente la registrazione									
										 TESO GIORGIO									

[illegible]